

## IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Sezione Terza Civile\*\*\*\*\*

in persona dei signori magistrati:

Dott.ssa Luisella VIGONE

PRESIDENTE f.f.

Dott. Giacomo OBERTO

GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA  
GIUDICE REL.

sciogliendo la riserva che precede, assunta all'esito dell'udienza in Camera di Consiglio in data 31 ottobre 2012 nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al n. 27255/12 RG/R;

promosso da:

CONDOMINIO DI CORSO I. OMISSIS, in persona dell'amministratore pro tempore omissis;

-PARTE RECLAMANTE-  
contro:

P. Livio e L. Vincenza, rappresentati e difesa dall'Avv. omissis;

-PARTE RESISTENTE-

avente ad oggetto: Reclamo ex art. 669 terdecies avverso Ordinanza di rigetto di ricorso per Sequestro conservativo ex artt. 669 bis segg. c.p.c., 671 c.p.c. e 2905 segg. c.c.;  
ha pronunciato la seguente:

## ORDINANZA

1. Premessa.

1.1. Con ricorso datato 24.09.2012, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 26.09.2012, il CONDOMINIO DI CORSO I. OMISSIS, in persona dell'amministratore pro tempore p.i. CR. Gilberto, ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'Ordinanza pronunciata dal Giudice del Tribunale di Torino Dott. Salvatore LATELLA in data 02.08.2012, depositata in data 03.08.2012, con cui:

- è stato revocato il sequestro conservativo autorizzato sul patrimonio dei signori P. Livio e L. Vincenza fino alla concorrenza della somma di Euro 9.353,19= dal Presidente della Sezione Feriale del Tribunale di Torino Dott.ssa Elisabetta MASSA con Decreto inaudita altera parte ex art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c. datato 11.07.2012, depositato in data 12.07.2012 e, per l'effetto

-è stato rigettato il ricorso per sequestro conservativo ex artt. 669 bis segg. c.p.c., 671 c.p.c. e 2905 segg. c.c. datato 05.07.2012, depositato in data 09.07.2012 dall'attuale

reclamante CONDOMINIO DI CORSO I. OMISSIS, in persona dell'amministratore pro tempore p.i. CR. Gilberto, nei confronti degli attuali resistenti signori P. Livio e L. Vincenza; -sono state compensate tra le parti le spese processuali.

Precisamente, l'attuale reclamante ha chiesto la "riforma" (da intendersi evidentemente come "revoca") della citata Ordinanza e la conseguente conferma del sequestro conservativo autorizzato inaudita altera parte con il citato Decreto del Presidente della Sezione Feriale del Tribunale di Torino Dott.ssa Elisabetta MASSA datato 11.07.2012, depositato in data 12.07.2012.

1.2. All'udienza fissata per l'instaurazione del contraddittorio in data 31.10.2012 è comparso il difensore della parte reclamante nonché il difensore delle parti resistenti signori P. Livio e L. Vincenza, costituendosi in giudizio e depositando comparsa di costituzione datata 25.10.2012, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del reclamo e chiedendo, in subordine, il rigetto del reclamo e la conferma dell'impugnata Ordinanza, nonché la liquidazione delle spese del procedimento di reclamo.

1.3. Alla medesima udienza i difensori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande.

2. Sull'inammissibilità del reclamo.

2.1. Come si è accennato, le parti resistenti signori P. Livio e L. Vincenza hanno eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del reclamo. L'eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento.

2.2. Invero, ai sensi dell'art. 669 terdecies, 1° comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 2 D.L. n. 35/2005 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005) "Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore".

2.3. Nel caso di specie, l'Ordinanza reclamata del Giudice del Tribunale di Torino Dott. Salvatore LATELLA datata 02.08.2012, depositata in data 03.08.2012, è stata comunicata ad entrambe le parti (e, quindi, al difensore del CONDOMINIO DI CORSO I. OMISSIS) in data

03.08.2012 a mezzo P.E.C. (cfr. doc. 7 della parte reclamante e doc. 2 delle parti resistenti). Come si è accennato in precedenza, il reclamo datato 24.09.2012 è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino soltanto in data 26.09.2012 e, dunque, tardivamente.

2.4. E' ben vero che, ai sensi dell'art. 1 Legge n. 742/1969, tutti i termini processuali subiscono una sospensione di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, ma lo stesso art. 1 fa espressamente eccezione per le seguenti ipotesi indicate dall'art. 92 dell'Ordinamento Giudiziario di cui al R.D. 30.01.1941 n. 12:

- materie alimentari,
- procedimenti cautelari,
- procedimenti per convalida di sfratto,
- opposizioni all'esecuzione,
- dichiarazione e revoca del fallimento,
- materie rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti,
- controversie di lavoro e previdenza.

Il reclamo in materia di sequestro conservativo riveste pacificamente natura di "procedimento cautelare", con conseguente inapplicabilità della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre del 2010.

Sul punto, si è anche pronunciata la giurisprudenza, affermando quanto segue:

"Il principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale non è applicabile al giudizio di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., attesa la natura tipicamente cautelare del procedimento, ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile, per inosservanza del termine di proposizione, il reclamo avverso l'ordinanza di rigetto della domanda possessoria, laddove parte reclamante - ritenendo operativa detta sospensione - abbia provveduto al deposito del ricorso oltre il termine di quindici giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza impugnata. L'inoperatività del principio, infatti, trova giustificazione nella necessità di una sollecita definizione del procedimento di reclamo che, in quanto improntato ad esigenze prevalentemente cautelari, è assimilabile alla fase sommaria caratterizzata dai requisiti dell'urgenza e dell'indifferibilità" (cfr. in tal senso: Tribunale Roma, sez. VII, 07 dicembre 2006 in *Il merito* 2007, 10 39).

4. Conclusioni.

4.1. In conclusione, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale proposta dalle parti resistenti, deve dichiararsi l'inammissibilità del reclamo proposto avverso la citata Ordinanza pronunciata dal Giudice del Tribunale di Torino Dott. Salvatore LATELLA in data 02.08.2012, depositata in data 03.08.2012.

4.2. Questo Collegio, infine, deve pronunciarsi sulle spese del presente procedimento, venendo dichiarato inammissibile il reclamo avverso un'Ordinanza di rigetto di domanda cautelare, come si evince dall'art. 669-septies, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale «se l'ordinanza di incompetenza o rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare».

Nel caso di specie, tenuto conto della soccombenza della parte reclamante, quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata al rimborso delle spese processuali del presente procedimento in favore delle attuali parti resistenti, in conformità dell'art. 9 D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012 e del Regolamento adottato con il D.M. 20.07.2012 n. 140 (pubblicato sulla G.U. n. 195 del 22.08.2012).

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 terdecies c.p.c., 671 c.p.c. e 2905 e segg. c.c.,

D I C H I A R A

inammissibile il reclamo proposto dal CONDOMINIO DI CORSO I. OMISSIS, in persona dell'amministratore pro tempore p.i. CR. Gilberto, con ricorso datato 24.09.2012, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 26.09.2012, avverso l'Ordinanza pronunciata dal Giudice del Tribunale di Torino Dott. Salvatore LATELLA in data 02.08.2012, depositata in data 03.08.2012.

D I C H I A R A

tenuto e condanna l'attuale parte reclamante CONDOMINIO DI CORSO I. OMISSIS al rimborso delle spese processuali del presente procedimento in favore delle attuali parti resistenti signori P. Livio e L. Vincenza, liquidate in complessivi Euro 1.550,00= per compensi, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

M A N D A

alla propria Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino, in data 31.10.2012 .

Depositata in data 06 novembre 2012

\*

IL CASO.it